

ESTRATTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE

“KASKO MOTOSTAFFETTE E SCORTE TECNICHE F.C.I.”

N. 118858129

STIPULATA TRA



Federazione Ciclistica Italiana

C.F. 05228470588 P. Iva 01377441009
Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma

E

La Compagnia Assicuratrice

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

ANNUALITÀ 2026

01/01/2026 – 31/12/2026

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
--

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	La Società Marsh S.p.A. specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza al soggetto incaricato dalla Federazione di cui all'articolo 7 delle Condizioni della polizza Assicurativa che precede.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo, Indennità	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Importo massimo delle prestazioni delle Società.
Periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Franchigia	L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termine di polizza per restare a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico dell'Assicurato e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e gli audio-fono-visivi subiti da:

Motoveicoli non di proprietà della Federazione, utilizzate dalle motostaffette tesserate FCI e scorte tecniche, in occasione di gare e manifestazioni, limitatamente al tempo e alle funzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni del servizio (vedi art. 3 – Validità dell'assicurazione).

In conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli o persone;
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili;
- Ribaltamento e uscita di strada.

Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate in favore della Federazione o dei proprietari di veicoli o motoveicoli fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 con applicazione di scoperto 10% e franchigia minima di euro 250,00 per ogni motoveicolo e/o veicolo assicurato e con un massimo risarcimento di Euro 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, fermo restando comunque che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

Valore a nuovo esteso a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e, limitatamente a carrozzeria e selleria, a 5 anni.

L'assicurazione non è operante:

- Se il motoveicolo e/o veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancati dei requisiti previsti dalla legge;
- Se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti;
- Se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi di missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- Causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- Subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- Originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzione vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragano, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- Conseguenti a furto o rapina (consumanti o tentati) del mezzo derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- Alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti sino alla conclusione delle competizioni, ovvero al passaggio della vettura che sancisce la fine delle stesse, alle seguenti condizioni:

- Che le missioni siano regolarmente autorizzate dalle le procure federali (modulo on-line, designazione ecc.) della Federazione Ciclistica Italiana e / o dagli organi periferici;
- Che le missioni stesse siano ricomprese nel calendario degli eventi federali;
- Che nella modulistica federale siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - Generalità del tesserato/Tessera FCI in corso di validità;
 - Targa del motociclo e veicolo;
 - Luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;
- Che la denuncia di sinistro, presentata e sottoscritta dall'Assicurato, contenga in allegato copia del documento da cui risultino i dati relativi alla missione e ove previsto dalla Federazione confermati da organismi della Contraente.

Art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e tutti i paesi Europei compresi quelli dell'Est (Ex Russia ed Ex Jugoslavia) con esclusione dei paesi in stato di guerra.

Art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato alla Società Assicuratrice, preferibilmente per il tramite del Broker utilizzando gli appositi moduli, tempestivamente e comunque non oltre entro 30 giorni dall'evento, fornendo la documentazione richiesta. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni, oltre al recapito (anche telefonico) dell'assicurato.

Art. 6 Informazioni sui sinistri

...Omissis...

Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Compagnia:

...Omissis...

Art. 8 Determinazione dell'ammontare dei danni

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno delle parti del veicolo e/o motoveicolo danneggiato o distrutto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero motoveicolo al momento del sinistro e con il massimo in ogni caso di Euro 10.000,00.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a Euro 10.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove la stessa rappresenterà un costo per l'Assicurato.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Dall'importo liquidabile a termini di polizza, verrà dedotto uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 9 Riparazioni. Reintegrazione in forma specifica

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il mezzo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 10 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo con il soggetto danneggiato ovvero - quando sia richiesto - mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti liquidatori, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito liquidatore; quella del terzo arbitro è a carico della Compagnia Assicurativa e dell'Assicurato in parti uguali.

L'assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo a quest'ultimo spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Art. 11 Liquidazione franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto.

In caso di sinistro la Società provvederà a liquidare la somma eccedente la franchigia di cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 12 Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C..

L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.).

Art. 14 Assicurazioni complementari

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

Art. 15 Dolo

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Art. 16 Durata e decorrenza della Polizza

...Omissis...

Art. 17 Cessazione anticipata del contratto

...Omissis...

Art. 18 Pagamento del premio

...Omissis...

Art. 19 Criteri di determinazione del premio

...Omissis...

Art. 20 Regolazione del premio (ove convenuta)

...Omissis...

Art. 22 Oneri fiscali

...Omissis...

Art. 23 Partecipazione in coassicurazione

...Omissis...

Art. 24 Competenze territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 25 Diritto di surrogazione

La compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o dei trasportati.

Art. 26 Clausola Broker

La Contraente dichiara di affidare, per l'intera durata della convenzione, mandato esclusivo di assistenza e consulenza nelle fasi di determinazione, gestione ed esecuzione della presente polizza, comprese eventuali modifiche, proroghe (anche temporanee) o rinnovi, alla Marsh S.p.A. – Sede Operativa Viale di Villa Grazioli 23 00198 Roma. L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi con il broker incaricato dalla Contraente in conformità alla legge (codice delle assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo.

Art. 27 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 28 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.